



Unione europea



ACEN
ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI NAPOLI



CENTRO SPERIMENTALE
DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
NELL'AREA DELLE COSTRUZIONI

Notizie dal web n. 40/2023

10 novembre 2023

Sì alle telecamere private agli ingressi delle abitazioni, ma senza ripresa di aree pubbliche e senza presa diretta audio. Se si filmano zone pubbliche e si captano le conversazioni dei passanti si passa da un uso domestico a una vera e propria videosorveglianza, assoggettata alle norme del Gdpr (Regolamento (UE) n. 2016/679). Questo il principio applicato dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento n. 477 del 12/10/2023, con il quale ha formalmente ammonito una signora rea di avere posizionato una telecamera idonea a riprendere un parco giochi e una piazza davanti alla sua abitazione. Per effetto del provvedimento tutti i condomini dotati di telecamere devono, dunque, verificare che cosa è colto dall'apparecchio e adeguarsi alle prescrizioni del Garante. In realtà gran parte delle telecamere private rischiano di essere fuorilegge. La signora ha riferito di volersi difendere da generiche minacce ricevute e non ancora denunciate, ma ciò non è bastato a ritenere legittimo il trattamento delle immagini. Nel citato provvedimento il Garante, a riguardo delle telecamere domestiche, afferma che è possibile installare sistemi di ripresa video, senza dover adempiere agli obblighi previsti dalle norme sulla privacy, purché l'angolo di visuale delle telecamere sia limitato alle sole zone di propria pertinenza, anche eventualmente attraverso l'attivazione di una funzione di oscuramento delle parti eccedenti, e senza captazione delle conversazioni. Il Garante aggiunge che, soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo, anche il privato può, sulla base di un legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree che esulano dalla propria esclusiva pertinenza, purché ciò sia adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (ad esempio denunce, minacce, furti). Nel caso della signora questi presupposti mancavano e il Garante ha accertato la violazione, anche se, per fortuna della stessa, ha ritenuto l'illecito "minore", senza irrogare una sanzione pecuniaria. Quando, invece, ci sono i presupposti per allargare le riprese (rischi effettivi e concreti pericoli), il privato diventa titolare del trattamento ed è tenuto al rispetto del Gdpr. Sul punto andrebbe chiarito se si è tenuti, come parrebbe, a posizionare i cartelli delle informative privacy, a redigere il documento di bilanciamento di interessi, a scrivere l'analisi dei rischi, e così via. In ogni caso, per evitare le possibili sanzioni, è bene che privati e condomini verifichino l'angolo delle riprese, facendo attenzione a rimanere nei limiti dell'uso per scopi esclusivamente personali. Da *Italia Oggi*.



In questo numero

1
Telecamere private all'ingresso delle abitazioni

2
Chiarimenti AdE sui bonifici del Bonus ristrutturazione

3
PNRR per la Corte dei Conti la spesa non decolla

4
ANAC prepara la domanda di partecipazione-tipo alle gare

5
Partono le richieste di contributo per l'installazione di colonnine

6
CdS serve il permesso per la tettoia chiusa da tre lati

7

The top image shows a close-up of architectural blueprints on the left and a yellow hard hat on the right. The text is overlaid on the blueprints.

Chiarimento AdE sui bonifici del bonus ristrutturazione

L'ordinante di un bonifico effettuato per lavori agevolati dal bonus ristrutturazione può essere diverso dal beneficiario della detrazione.

Lo ha spiegato l'Agenzia delle entrate ad un contribuente che ha chiesto se può effettuare dal proprio conto corrente il bonifico necessario per fruire del bonus ristrutturazione per lavori di manutenzione straordinaria nell'abitazione dei genitori, inserendo come beneficiario della ristrutturazione il codice fiscale del padre, il quale non possiede un conto corrente.

L'Agenzia ha ribadito che, per richiedere la detrazione, è necessario pagare le spese mediante l'apposito bonifico dedicato, dal quale devono risultare:

- la **causale del versamento** (da essa deve evincersi che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione);
- il **codice fiscale del beneficiario** della detrazione (che può essere anche diverso dall'ordinante il bonifico);
- la **partita Iva o il codice fiscale** del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Queste regole sono state da ultimo ribadite con la **Circolare 17/2023**.

Il requisito richiesto dalla norma sulla titolarità del sostenimento della spesa - conclude l'Agenzia - risulta soddisfatto anche quando **l'ordinante il bonifico è una persona diversa** da quella indicata come beneficiario dell'agevolazione. Solo quest'ultima però potrà chiedere la detrazione. Da *Edilportale*.



PNRR

per la Corte dei Conti la spesa non decolla

Il quadro della realizzazione degli obiettivi Pnrr migliora, ma restano pesanti le incognite sulle possibilità di chiudere in tempo, entro dicembre, i lavori necessari a ottenere la quinta rata. E, soprattutto, gli indicatori continuano a mostrare che la capacità di spesa effettiva non decolla.

Ha queste caratteristiche lo stato dell'arte del Piano nazionale di ripresa e resilienza monitorato dalla Corte dei conti nella nuova relazione semestrale delle sezioni Riunite di controllo pubblicata ieri.

A differenza di sei mesi fa, in realtà, i magistrati contabili non offrono un censimento complessivo dei pagamenti reali negli investimenti del Pnrr, ma si concentrano su un insieme di misure che nei mesi scorsi sono stati posti sotto la lente di verifiche specifiche da parte della Corte. Si tratta di un campione significativo, che contempla 27 interventi dal valore complessivo di 31,11 miliardi. Bene, di quella cifra al 30 giugno scorso erano stati spesi solo 2,47 miliardi, con un tasso di realizzazione finanziaria effettiva che dunque arranca a un modestissimo 7,94%.

In questo orizzonte tutt'altro che esaltante, il picco dell'avanzamento finanziario (13,1%) è raggiunto dalla Missione 3, dove però è monitorata solo la misura della digitalizzazione della gestione del traffico aereo, mentre la quota più bassa è il 2,24% registrato alla Missione 6 dedicata alla salute.

«Sotto il profilo della capacità di spesa non può tacersi di un tasso ancora relativamente basso», si legge nella relazione della magistratura contabile, «lo iato tra adempimenti procedurali e spesa effettiva resta ancora molto significativo, e ciò non può non destare attenzione». È vero, aggiunge la Corte dei conti, che il Piano funziona per obiettivi e non per spesa, ma «appare difficile raggiungere gli obiettivi senza utilizzare le risorse».

Anche su target e milestone le preoccupazioni restano parecchie. E sono spesso confermate dalle stesse amministrazioni titolari degli interventi quando vengono interpellate dalla Corte. Per i 69 obiettivi in programma per la seconda metà di quest'anno e quindi collegati alla quinta rata, a inizio ottobre ne risultavano raggiunti soltanto dieci. Degli altri 59, dieci vengono «classificati con un grado di difficoltà alta», per 21 la difficoltà è media e solo per gli altri 28 è ritenuta bassa.

Pure per questa ragione il Governo ha lavorato a lungo alla proposta di rimodulazione del Piano che è stata inviata a Bruxelles il 7 agosto scorso ed è ancora al centro degli esami comunitari (il verdetto è atteso entro l'Ecofin dell'8 dicembre; si veda Il Sole 24 Ore del 7 novembre).

Di questa revisione si parla però ormai da circa dieci mesi. Un tempo giudicato troppo lungo dai magistrati contabili. «Appare sempre più urgente una spedita finalizzazione della revisione del Piano - scrive la Corte - per rimuovere fattori di incertezza, sia per le iniziative che rimarranno nel Pnrr sia per quelle che dovranno fuoriuscirne, consentendo a soggetti responsabili e attuatori gli opportuni adattamenti». La fretta vale anche per le iniziative del RepowerEu che «da un lato accrescono le ambizioni del Pnrr, ma dall'altro dovranno rispettare tempi di attuazione più limitati». «L'accelerazione è anche un obiettivo di questo Governo», ribatte il ministro per il Pnrr, Raffaele Fitto in una nota. Ribadendo però che serve lavorare «velocemente, ma non in fretta, perché siamo nei tempi previsti e bisogna anche fare bene». Il negoziato con la Commissione Ue continua a impegnarlo: anche ieri è tornato a Bruxelles. Da *NT+*.

ANAC prepara la domanda di partecipazione-tipo alle gare

Dopo l'approvazione del Bando tipo n. 1/2023 pubblicato a luglio, l'Autorità Anticorruzione guarda ancora alla semplificazione dei rapporti tra stazioni appaltanti e imprese impegnate nelle gare d'appalto. La novità stavolta è la predisposizione di uno schema di domanda di partecipazione-tipo mirato a rendere più semplice la preparazione dei documenti di gara da parte delle Pa. Il modello è stato messo a punto in collaborazione con Consip, Ifel, Fondazione Anci, Invitalia e Itaca.

La domanda di partecipazione-tipo contiene le dichiarazioni, ulteriori rispetto a quelle già previste nel Dguc, che i concorrenti devono rendere per la partecipazione alle gare. «Le dichiarazioni - fa sapere l'Anac - sono state raggruppate in sezioni omogenee, con l'intento di evitare la duplicazione di informazioni e di semplificare gli obblighi dichiarativi, utilizzando formulazioni chiare e univoche».

Il modello per ora è uno schema non definitivo ed è stato messo in consultazione per permettere agli operatori e alle amministrazioni di fornire indicazioni utili a migliorarlo. Chi è interessato può inviare le proprie osservazioni entro lunedì 13 novembre 2023 alle ore 23.59 mediante la compilazione del questionario online disponibile sul sito dell'Anac. *Da NT+.*

Partono le richieste di contributo per installazione delle colonnine

A partire dalle ore 12.00 del 9 novembre, e fino alla stessa ora del 23 novembre 2023, si può richiedere il bonus 80% per le colonnine domestiche di ricarica dei veicoli elettrici, installate nel 2023.

Il bonus colonnine domestiche è la misura agevolativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), finalizzata ad incentivare la svolta green anche nella scelta dei mezzi di trasporto e dedicata ai **privati** e ai **condomini** che dal 1° gennaio al 23 novembre 2023 hanno acquistato e installato infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati ad energia elettrica.

L'incentivo, pari all'80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture - colonnine o wall box - ha un limite massimo di:

- 1.500 euro per gli utenti privati;
- 8.000 euro per gli edifici condominiali.

Nelle spese rimborsabili possono essere compresi anche:

- lavori sull'impianto elettrico; - opere edili; - impianti e i dispositivi per il monitoraggio; - spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi; costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo Pod (point of delivery).

I soggetti interessati potranno presentare le domande per la concessione e l'erogazione del bonus utilizzando la [piattaforma online gestita da Invitalia](#) per conto del MIMIT.

Le risorse a disposizione per l'anno 2023 sono **40 milioni di euro** e si aggiungono ai 40 milioni di euro per le colonnine installate dal 4 ottobre al 31 dicembre 2022 che potevano essere **richiesti dal 19 ottobre al 2 novembre 2023**. *Da Edilportale.*

CdS serve il permesso per la tettoia chiusa da tre lati

Le tettoie rappresentano uno degli interventi edilizi da cui si origina la gran parte delle controversie in ambito urbanistico. Anche questa sentenza del Consiglio di Stato ([n. 9063 del 18 ottobre](#)), viene emessa a seguito del contenzioso nato da un'ordinanza di demolizione per una tettoia realizzata all'interno di un locale commerciale.

La vicenda Il titolare di un locale commerciale, aveva realizzato una tettoia che si presentava chiusa sui tre lati attraverso un parapetto in legno (con altezza di circa 90 centimetri) infisso al suolo. La tettoia era munita di davanzale in legno e tende in pvc trasparente con telaio in acciaio, fissato ai pali in legno. A seguito di un sopralluogo effettuato dalla Polizia locale, si accertava che tale nuovo manufatto era stato realizzato al posto di una precedente tettoia aperta su tre lati che, dal punto di vista urbanistico, si configurava quale pertinenza con semplice funzione di riparo ed arredo al locale commerciale annesso. Sempre dal sopralluogo, emergeva che l'ambiente ricavatosi a seguito della nuova tettoia chiusa, risultava munito di impianto di climatizzazione posizionato sul muro esterno del locale e ospitava tavolini e sedie utilizzati per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Da ultimo, si era accertato che il passaggio pedonale posto in corrispondenza degli ingressi del locale, esattamente al di sotto dei balconi del sovrastante condominio, risultava essere stato isolato con infisso in acciaio e tende in pvc avvolgibili, definendo un ambiente unico con la zona sottostante la tettoia. Attese le risultanze del sopralluogo, il Comune giungeva alla conclusione dell'abusività degli interventi edilizi realizzati dal titolare dell'attività sulla base di una Scia.

I motivi di ricorso I proprietari contestavano l'affermazione del Tar secondo la quale le opere contestate andrebbero a determinare una chiusura del locale, con la creazione di un ambiente nuovo e, dunque, con conseguente ampliamento di superficie edilizia e di volume. Detta chiusura e detto ampliamento, non sussisterebbero e non sarebbero neppure possibili in ragione della conformazione e della struttura della tettoia oggetto del contendere. Gli stessi organi accertatori hanno sostenuto che il locale risultava chiuso solo su tre lati e non su quattro, e la tettoia presentava dei semplici parapetti di 90 centimetri, con una chiusura costituita dall'apposizione di tende in pvc retrattili sui summenzionati parapetti in legno. In buona sostanza, secondo il titolare del locale si era in presenza di una pergotenda, ovvero di un manufatto pacificamente riconducibile agli interventi di edilizia libera. Quanto all'installazione di climatizzatori esterni, anche qui si è in presenza di elementi che possono essere apposti liberamente; quanto invece alla circostanza che tra la tettoia ed il locale sarebbe stata apposta una sorta di copertura, ad avviso del ricorrente trattasi di un'attività finalizzata esclusivamente ad abbellire lo stato dei luoghi, per mezzo di una semplice tenda atta a nascondere la vista del cemento.

La decisione del Consiglio di Stato Il richiamo di parte ricorrente alla nozione di pergotenda, non coglie nel segno. Difatti, un'opera è classificabile come pergotenda solo se costituita non dalla struttura in sé, ma esattamente dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno ed all'estensione della tenda. Soltanto in presenza di un'opera siffatta non serve il permesso di costruire, potendosi il manufatto ricondurre all'attività di edilizia libera, in quanto arredo funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all'unità a cui accede. Venendo al caso di specie, una struttura portante in legno, tale da definire uno spazio chiuso e coperto in cui si può accogliere il pubblico, non è configurabile come pergotenda. Inoltre, la duplice circostanza che il locale sia stato dotato di impianto di area condizionata, e che sia stata realizzata un'ulteriore copertura, danno ragione del fatto che l'intervento in questione abbia dato luogo ad una ristrutturazione edilizia del locale commerciale, con ampliamento di superficie e volume. In definitiva, le opere realizzate nel loro complesso dal ricorrente, non sono giustificate da una semplice Scia e risultano sprovviste di un valido titolo edilizio; ne consegue che l'ordinanza di demolizione sia del tutto legittima. Da NT+.

Ance Campania

Piazza Vittoria 10
Napoli 80121

TELEFONO:

0817645851

MAIL

info@ancecampania.it

Siamo sul web
ancecampania.it

ANCE | CAMPANIA



ANCE Campania – uffici